



Regolamento per accesso documentale, civico e generalizzato

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione di AEM CREMONA S.P.A.
nella seduta del 03/04/2019**

INDICE

<i>PARTE I -</i>	<i>DISPOSIZIONI COMUNI</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 1 -</i>	<i>Definizioni e Normativa di riferimento</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 -</i>	<i>Oggetto</i>	<i>3</i>
<i>PARTE II -</i>	<i>ACCESSO CIVICO</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 -</i>	<i>Accesso civico</i>	<i>3</i>
<i>PARTE III -</i>	<i>ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4 -</i>	<i>Legittimazione soggettiva</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 5 -</i>	<i>Presentazione dell'istanza</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 6 -</i>	<i>Contenuti dell'istanza</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 7 -</i>	<i>Ufficio Responsabile Procedimento</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 8 -</i>	<i>Diritti dei controinteressati</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 9 -</i>	<i>Conclusione del procedimento</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 10</i>	<i>Provvedimenti conclusivi del procedimento</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 11 -</i>	<i>Casi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 12 -</i>	<i>Richiesta di riesame</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 13 -</i>	<i>Impugnazioni</i>	<i>6</i>
<i>PARTE IV -</i>	<i>ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 14 -</i>	<i>Principi generali in materia di accesso</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 15 -</i>	<i>Responsabile del procedimento</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 16 -</i>	<i>Accesso informale</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 17 -</i>	<i>Accesso formale</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 18 -</i>	<i>Controinteressati</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 19 -</i>	<i>Accoglimento e rifiuto della richiesta</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 20 -</i>	<i>Modalità di accesso</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 21 -</i>	<i>Differimento dell'istanza di accesso</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 22 -</i>	<i>Documenti esclusi dall'accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 23 -</i>	<i>Documenti esclusi dall'accesso per motivi inerenti la sicurezza</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 24 -</i>	<i>Documenti esclusi dall'accesso per motivi di segretezza e riservatezza di AEM CREMONA SPA</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 25 -</i>	<i>Accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici</i>	<i>11</i>
<i>PARTE V -</i>	<i>DISPOSIZIONI FINALI</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 26 -</i>	<i>Comunicazioni</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 27 -</i>	<i>Forme di pubblicità</i>	<i>11</i>
<i>Allegati</i>	<i>Allegati</i>	<i>12</i>

PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) “decreto trasparenza” il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
- b) “accesso documentale” l’accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990;
- c) “accesso civico” (o accesso civico “semplice”) l’accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto dall’art. 5, c. 1, del decreto trasparenza;
- d) “accesso generalizzato” l’accesso previsto dall’art. 5, c. 2, del decreto trasparenza.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l’esercizio dell’accesso civico, inteso quale diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di obbligo di pubblicazione da parte di AEM CREMONA SPA, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, ai sensi dell’art. 5, co. 1, del decreto trasparenza.

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, i criteri e le modalità per l’esercizio dell’accesso civico generalizzato, ossia il diritto di chiunque, ai sensi dell’art. 5, co. 2, del decreto trasparenza di accedere a dati e documenti detenuti da AEM CREMONA SPA, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione.

3. Il presente regolamento disciplina, inoltre, i criteri e le modalità per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti da AEM CREMONA SPA ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di favorire la partecipazione all’attività amministrativa e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.

PARTE II - ACCESSO CIVICO

ARTICOLO 3 – ACCESSO CIVICO

1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni sull’accesso civico di cui all’art. 5, co. 1, del decreto trasparenza, l’istanza di accesso civico semplice dovrà essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella Sezione “Trasparenza” del sito web istituzionale di AEM CREMONA S.p.A., oppure può essere presentata personalmente o a mezzo posta all’ufficio protocollo di AEM CREMONA S.p.A., sito in Viale Trento e Trieste n. 38, 26100 CREMONA ovvero tramite posta elettronica certificata all’indirizzo aemspa@pec.aemcremona.it, indicando in oggetto la dicitura “Istanza di Accesso Civico”, potendo all’uopo utilizzare l’Allegato n. 1 “Modulo richiesta accesso civico al RPCT”.

2. Nel caso in cui nell’istanza non siano identificati i documenti, le informazioni o i dati da pubblicare, il RPCT ne dà - comunicazione all’istante che provvede al completamento della stessa. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento inizia a decorrere dall’acquisizione dell’istanza all’ufficio protocollo di AEM CREMONA SPA.

3. AEM CREMONA SPA, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede, entro trenta giorni, a pubblicare sul sito istituzionale i dati, i documenti o le informazioni richiesti. Il RPCT entro lo stesso termine comunica all’interessato l’avvenuta pubblicazione con l’indicazione del collegamento ipertestuale.

4. Ove i dati, i documenti o le informazioni richiesti risultino già pubblicati, il RPCT indica al richiedente il collegamento ipertestuale.

PARTE III - ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

ARTICOLO 4 – LEGITTIMAZIONE SOGGETTIVA

1. L'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

ARTICOLO 5 – PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. L'istanza di accesso civico generalizzato è presentata ad AEM CREMONA SPA.
2. L'istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica ed è valida se:
 - a) sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
 - b) sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità;
 - c) trasmessa dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata cui è allegata copia del documento d'identità.
3. L'istanza può essere validamente presentata anche a mezzo posta o direttamente presso l'Ufficio Protocollo di AEM CREMONA SPA. Laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, da inserire nel fascicolo, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata acquisita all'Ufficio Protocollo d di AEM CREMONA SPA, ovvero nel giorno in cui è acquisita dallo stesso pervenendo a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo aemspa@pec.aemcremona.it.
5. Gli interessati possono utilizzare l' Allegato n. 2 "Modulo richiesta accesso civico generalizzato".

ARTICOLO 6 – CONTENUTI DELL'ISTANZA

1. L'istanza di accesso civico generalizzato non richiede alcuna motivazione.
2. Per consentire ad AEM CREMONA SPA di fornire risposte tempestive, nell'istanza devono essere indicati i dati e/o i documenti oggetto di richiesta, avuto riguardo anche al periodo temporale al quale si riferiscono.

ARTICOLO 7– UFFICIO RESPONSABILE PROCEDIMENTO

1. In conformità a quanto disposto all'art. 6, comma 6, del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, il Responsabile del Procedimento di accesso documentale è il responsabile della struttura interna di AEM CREMONA S.p.A. o altro dipendente della struttura competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente in base alla natura del documento richiesto. Al medesimo Responsabile è attribuita la competenza di adottare e sottoscrivere gli atti relativi al procedimento di accesso.
2. Il Responsabile del Procedimento di accesso cura i rapporti con i soggetti legittimati a richiedere l'accesso e provvede a quanto necessario per l'esercizio del loro diritto, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
3. L'Ufficio Protocollo trasmette tempestivamente al Responsabile del procedimento l'istanza per la relativa istruttoria. Qualora la richiesta riguardi dati e/o documenti detenuti da diverse strutture, l'Ufficio Protocollo trasmette la richiesta a dette strutture per la relativa istruttoria.
4. Nel caso in cui l'istanza non sia presentata secondo quanto previsto dall'art. 5, ovvero nella stessa non siano presenti gli elementi di cui all'art. 6, il Responsabile del procedimento ne dà

comunicazione all'istante che provvede al completamento della stessa. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 9 inizia a decorrere dall'acquisizione dell'istanza all'Ufficio Protocollo di AEM CREMONA SPA.

5. Il Responsabile del procedimento cura l'istruttoria, anche tenendo conto delle informazioni disponibili nel registro degli accessi e risponde all'interessato.

6. Se i documenti e/o i dati richiesti sono già pubblicati sul sito istituzionale di AEM CREMONA SPA, il Responsabile del procedimento, previa verifica con il RPCT di AEM CREMONA SPA, comunica al richiedente il sito di pubblicazione.

ARTICOLO 8 – DIRITTI DEI CONTROINTERESSATI

1. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, il Responsabile del procedimento individua i soggetti controinteressati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto trasparenza, ai quali è data comunicazione dell'istanza, mediante invio con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo aemspa@pec.aemcremona.it o con raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano presso l'ufficio protocollo di AEM CREMONA SPA. A tal fine i termini di conclusione del procedimento sono sospesi.

3. I controinteressati possono utilizzare l' Allegato n. 4 "Modulo opposizione del controinteressato alla richiesta di accesso civico generalizzato"

ARTICOLO 9 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude, in assenza di controinteressati, con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dall'acquisizione dell'istanza all'Ufficio protocollo di AEM CREMONA SPA.

2. In presenza di controinteressati, decorsi dieci giorni dall'ultima data di ricezione della comunicazione ai controinteressati, il Responsabile del procedimento, accertata la ricezione delle comunicazioni inviate ai controinteressati e in mancanza di opposizione di questi ultimi, provvede sulla richiesta di accesso civico generalizzato.

3. Ove il controinteressato abbia espresso la propria opposizione e il Responsabile del procedimento ritenga comunque di accogliere la richiesta di accesso civico generalizzato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, il Responsabile ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere i dati e i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa da parte del controinteressato. Entro lo stesso termine il controinteressato può presentare istanza di riesame ai sensi dell'art. 12.

ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI CONCLUSIVI DEL PROCEDIMENTO

1. Qualora l'istanza di accesso generalizzato sia accolta, alla risposta sono allegati i dati e i documenti richiesti.

2. L'esame dei documenti è gratuito ed il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso dei costi di riproduzione cartacea e/o del costo del rilascio su supporti materiali elettronici, stabiliti da AEM CREMONA SPA

3. Ai sensi dell'art. 5-bis, co. 3, del decreto trasparenza, l'accesso civico generalizzato è rifiutato nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o di divulgazione previsti dalla legge. Per le altre ipotesi indicate al comma 3 del medesimo decreto, occorre riferirsi alla

disciplina di settore laddove l'accesso sia subordinato al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti ivi stabiliti.

4. L'accesso civico generalizzato è rifiutato qualora il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici e privati indicati nell'art. 5-bis, co. 1 e co. 2, del decreto trasparenza.

5. I limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nel comma 4 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

6. L'accesso civico generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5-bis, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

7. La richiesta si ritiene rigettata quando siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione senza che AEM CREMONA S.p.A. si sia pronunciata.

ARTICOLO 11 – CASI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Nei casi in cui le istanze di accesso civico generalizzato presentino profili di elevata complessità e/o di dubbia risoluzione, la risposta è formulata dal Responsabile del procedimento e sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di AEM CREMONA SPA. In casi di urgenza la risposta è approvata dal Presidente, salva ratifica del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12 – RICHIESTA DI RIESAME

1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare richiesta di riesame al RPCT di AEM CREMONA SPA, che decide con provvedimento motivato entro venti giorni dall'acquisizione all'Ufficio protocollo dell'istanza, informandone il Consiglio di Amministrazione.

2. L'istanza di riesame viene presentata ai sensi dell'art. 5, co. 1, 2, 3 e si intende ricevuta nel giorno in cui è stata acquisita all'Ufficio Protocollo di AEM CREMONA SPA, ovvero nel giorno in cui è acquisita dallo stesso pervenendo a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo aemspa@pec.aemcremona.it.

4. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali, il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 5, co. 7, del decreto trasparenza.

5. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, in conformità all'art. 5, co. 7, del decreto trasparenza.

6. Gli interessati possono utilizzare l' Allegato n. 3 "Modulo istanza di riesame accesso civico generalizzato"

7. I controinteressati possono utilizzare l' Allegato n. 5 "Modulo istanza di riesame presentata dal controinteressato in materia di accesso civico generalizzato".

ARTICOLO 13 – IMPUGNAZIONI

1. Avverso la decisione di AEM CREMONA SPA o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente dell'accesso civico generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010.

**PARTE IV - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990**

ARTICOLO 14 - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ACCESSO

1. L'accesso agli atti e ai provvedimenti formati da AEM CREMONA SPA o dalla stessa stabilmente detenuti è riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
2. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti.
3. AEM CREMONA SPA non è tenuta a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare la richiesta di accesso.
4. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici si informa al principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell'art. 22, co. 5, della l. 241/1990.

ARTICOLO 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio aziendale competente per materia.

ARTICOLO 16 - ACCESSO INFORMALE

1. Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente o al Protocollo aziendale che individua l'ufficio competente ad evadere la richiesta, qualora in base alla natura del documento richiesto non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, non risulti l'esistenza di controinteressati e sia possibile l'accoglimento immediato.
2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento a cui chiede l'accesso, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione e comprovare l'interesse diretto, concreto ed attuale connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità dal responsabile del procedimento, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
4. Dell'avvenuta esibizione del documento ovvero estrazione di copia viene conservata apposita annotazione.
5. Qualora l'ufficio competente, in base al contenuto del documento richiesto, riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.

ARTICOLO 17 - ACCESSO FORMALE

1. La richiesta di accesso formale può essere presentata di persona all'Ufficio protocollo di AEM CREMONA SPA, per via telematica alla casella istituzionale di posta elettronica certificata indicata sul sito di AEM stessa, per via postale, utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Regolamento.
2. Nell'istanza l'interessato deve:
 - a) dimostrare la propria identità e, quando occorre, i propri poteri rappresentativi;
 - b) indicare gli elementi che consentono di individuare i documenti amministrativi ai quali chiede di accedere;

- c) specificare il proprio interesse diretto, concreto e attuale;
 - d) precisare le modalità con cui intende esercitare il diritto di accesso;
 - e) apporre data e sottoscrizione.
3. Il termine di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 per il riscontro della richiesta, nel caso in cui la stessa sia trasmessa a mezzo posta o presentata personalmente, decorre dalla data di acquisizione all'Ufficio protocollo di AEM CREMONA SPA.
4. Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, ovvero non risulti chiaramente la legittimazione del richiedente, il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla ricezione della domanda perfezionata ovvero completata.
5. Gli interessati possono utilizzare l' Allegato n. 6 "Modulo richiesta di accesso ai documenti amministrativi".

ARTICOLO 18 - CONTROINTERESSATI

1. Il responsabile del procedimento, qualora individui soggetti controinteressati in base al contenuto del documento richiesto o al contenuto di documenti connessi, invia agli stessi comunicazione della richiesta di accesso.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A tal fine i termini di conclusione del procedimento sono sospesi.
3. Nel caso di documenti contenenti categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ARTICOLO 19 - ACCOGLIMENTO E RIFIUTO DELLA RICHIESTA

1. Entro trenta giorni dall'acquisizione all'Ufficio protocollo dell'istanza, ovvero dal suo perfezionamento, il responsabile del procedimento decide sull'istanza di accesso con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al co. 1, la domanda di accesso si intende respinta.
3. In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente viene indicato il nominativo della persona e l'ufficio competente presso cui, entro un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, lo stesso o persona da lui incaricata può prendere visione ed eventualmente estrarre fotocopia dei documenti, l'orario durante il quale può avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione necessaria per potere esercitare concretamente il diritto di accesso.
4. L'accesso ai documenti non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. In caso di diniego, espresso o tacito, o di differimento dell'accesso sono ammessi i rimedi di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990.

ARTICOLO 20 - MODALITA' DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso può venire esercitato di persona, mediante consultazione del documento da parte del richiedente o del delegato, alla presenza del Responsabile del procedimento o di persona dallo stesso incaricata. Il tempo di consultazione è adeguato alla natura e alla complessità del documento.

2. L'accoglimento della domanda di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accedere agli altri documenti nello stesso richiamati, se appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le esclusioni indicate nel presente Regolamento.
3. L'accesso ai documenti può essere limitato ad alcune parti, quando ricorre l'esigenza di differire o escludere l'accesso alle rimanenti parti dei documenti medesimi. Il responsabile del procedimento o suo delegato provvede, altresì, a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti e, se riguardanti categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di accesso agli atti.
4. Non è consentito asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione o alterarli in qualsiasi modo.
5. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia degli stessi è subordinato al rimborso dei costi previsti da AEM CREMONA SPA.
6. Qualora l'istanza sia pervenuta per via telematica, ovvero le informazioni siano contenute in strumenti informatici, l'accesso agli atti richiesti è attuato, ove possibile, mediante l'invio dei documenti informatici all'indirizzo di posta elettronica dal quale proviene la richiesta, previa corresponsione della sola quota fissa di ricerca.

ARTICOLO 21 - DIFFERIMENTO DELL'ISTANZA DI ACCESSO

1. Il responsabile del procedimento può differire l'accesso ai documenti amministrativi nei seguenti casi:
 - a) nella fase di predisposizione di atti e provvedimenti, anche in relazione ad attività di vigilanza o ispettive, o alla contestazione o applicazione di sanzioni, in relazione all'esigenza di non pregiudicare l'attività di AEM CREMONA SPA;
 - b) in conformità alla vigente disciplina in materia di appalti pubblici e in particolare all'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, durante lo svolgimento delle procedure di gara;
 - c) nelle procedure concorsuali, selettive o di avanzamento, fino all'esaurimento dei relativi procedimenti ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente. Nei concorsi per titoli ed esami il candidato può richiedere, successivamente alla comunicazione della valutazione dei titoli posseduti prima dell'effettuazione delle prove orali, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione dei titoli stessi;
 - d) nel caso di richieste di documenti contenenti dati personali per i quali, in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali, risulti necessario differire l'accesso per non pregiudicare l'attività necessaria per far valere o difendere un diritto in sede giurisdizionale;
 - e) nei casi di richieste di accesso a segnalazioni, atti o esposti di soggetti privati o pubblici, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, ad eccezione di quelli sottratti, fino a quando non sia conclusa la relativa istruttoria.

ARTICOLO 22 - DOCUMENTI ESCLUSI DALL'ACCESSO PER MOTIVI DI RISERVATEZZA DI TERZI, PERSONE, GRUPPI E IMPRESE

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese e associazioni, sono sottratti all'accesso, salvo quanto previsto dall'art. 24, co. 7 della legge n. 241/1990:
 - a) la documentazione matricolare, i rapporti informativi, le note caratteristiche, gli accertamenti medico-legali, i documenti relativi alla salute o concernenti le condizioni psicofisiche, la documentazione riguardante il trattamento economico individuale, relativi al personale anche in quiescenza di AEM CREMONA SPA;

- b) la documentazione attinente a procedimenti penali, ovvero utilizzabile a fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché concernente procedure conciliative, arbitrali e l'istruttoria di ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;
 - c) i documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi nell'ambito di procedimenti selettivi;
 - d) la documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza;
 - e) gli atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative;
 - f) la documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni, ovvero contenente informazioni riservate di carattere commerciale, industriale e finanziario, comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa.
2. Per quanto riguarda l'istanza di accesso a segnalazioni o denunce di inadempimenti o violazioni nell'espletamento di attività nei settori soggetti alla vigilanza di AEM CREMONA SPA, qualora il segnalante, controinteressato, motivi il proprio interesse a non essere identificato, l'accesso è escluso limitatamente alla parte che consente l'identificazione del soggetto segnalante.
3. Sono in ogni caso sottratte all'accesso le segnalazioni ex art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dalla legge 30 novembre 2017, n. 179. L'identità del dipendente è protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, fatte salve la non opponibilità dell'anonimato nei casi previsti dalla legge e la configurabilità della responsabilità per calunnia o diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e della responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

ARTICOLO 23 – DOCUMENTI ESCLUSI DALL'ACCESSO PER MOTIVI INERENTI LA SICUREZZA E LE RELAZIONI INTERNAZIONI

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, sono esclusi dall'accesso, i documenti:
- a) oggetto di segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, o di altro segreto o divieto di divulgazione previsti dall'art. 24 della legge n. 241/1990 e dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 o da altra normativa vigente, anche in relazione ai rapporti di AEM CREMONA SPA con organi costituzionali o di rilievo costituzionale o sottratti all'accesso dalla pubblica amministrazione che li abbia formati;
 - b) concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici destinati a sede di AEM CREMONA SPA;
 - c) riguardanti i procedimenti finalizzati a garantire la sicurezza del personale di AEM CREMONA SPA.
2. Sono, inoltre, esclusi dall'accesso i documenti dalla cui divulgazione possa derivare una lesione alle relazioni internazionali, con riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione.

ARTICOLO 24 – DOCUMENTI ESCLUSI DALL'ACCESSO PER MOTIVI DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA DI AEM CREMONA SPA

1. In relazione alle esigenze correlate alla tutela del segreto d'ufficio o alla salvaguardia delle informazioni aventi comunque natura confidenziale o riservata, sono sottratte all'accesso, salvo quanto previsto dall'art. 24, co. 7, della legge n. 241/1990, le seguenti categorie di documenti:
- a) le note, gli appunti, le proposte degli uffici ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o provvedimenti ad eccezione delle parti che

costituiscono motivazione per relationem dell'atto o provvedimento, opportunamente oscurate nel rispetto della normativa sulla riservatezza;

b) i pareri legali relativi a controversie in atto o potenziali e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti da AEM e siano in questi ultimi richiamati;

c) gli atti e la corrispondenza inerenti la difesa di AEM CREMONA SPA nella fase precontenziosa e contenziosa e i rapporti rivolti alla magistratura contabile e penale;

d) i verbali delle riunioni del Consiglio nelle parti riguardanti atti, documenti ed informazioni sottratti all'accesso o di rilievo puramente interno;

e) i documenti inerenti l'attività relativa all'informazione, alla consultazione e alla concertazione e alla contrattazione sindacale, fermi restando i diritti sindacali previsti anche dai protocolli sindacali.

ARTICOLO 25 – ACCESSO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

1. Fermo restando quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni, il Responsabile del procedimento per gli accessi agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è il RUP della procedura di affidamento, individuato ai sensi del vigente "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi, forniture" approvato dal Consiglio di Amministrazione di AEM CREMONA SPA.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 26 – COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate di regola mediante posta elettronica certificata.

2. Qualora i soggetti destinatari non dispongano di un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni possono essere effettuate mediante:

a) posta elettronica, nel solo caso in cui il destinatario abbia espressamente autorizzato tale forma di ricezione delle comunicazioni e ad esclusione comunque della comunicazione del provvedimento finale all'istante;

b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

c) consegna a mano contro ricevuta.

3. Le istanze di accesso civico, di accesso civico generalizzato e di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 sono presentate preferibilmente utilizzando i moduli allegati al presente Regolamento (Allegati 1-6) disponibili sul sito istituzionale di AEM CREMONA SPA

ARTICOLO 27 –FORME DI PUBBLICITA'

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di AEM CREMONA SPA, è pubblicato sul sito istituzionale di AEM CREMONA SPA, nella sezione "Trasparenza"

ALLEGATI

Accesso civico

Allegato n. 1 Modulo richiesta accesso civico al RPCT

Accesso civico generalizzato

Allegato n. 2 Modulo richiesta accesso civico generalizzato

Allegato n. 3 Modulo istanza di riesame accesso civico generalizzato

Allegato n. 4 Modulo opposizione del controinteressato

Allegato n. 5 Modulo istanza di riesame del controinteressato

Accesso ai sensi della l. n. 241/1990

Allegato n. 6 Modulo richiesta accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990.